

DAS IN FAMIGLIA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



INDICE

DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO		Pg. 1
TUTELA LEGALE SMART	Art. 1	Pg. 2
TUTELA LEGALE PLUS	Art. 2-3	Pg. 3
TUTELA LEGALE EXTRA	Art. 4	Pg. 4
TUTELA LEGALE IMMOBILI LOCATI A TERZI	Art. 5-6	Pg. 5
TUTELA LEGALE DAS IN MOVIMENTO	Art. 7-8	
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO TUTTE LE PRESTAZIONI	Art. 9-18	
ASSISTENZA PET & BIKE	Art. 19-20	
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	Art. 21-33	



GUIDA ALLA LETTURA

Secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), **abbiamo evidenziato "in grassetto" i testi del contratto che prevedono oneri e obblighi a carico dell'Assicurato e/o del Contraente**, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze o rivalse.

Le parole in *corsivo* si riferiscono a termini ai quali viene dato il significato indicato nel Glossario.



DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO

ARBITRATO	È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza. E' parificata a un'azione in giudizio.
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
CONTRAVVENZIONE	È una tipologia di reato, punita con l'arresto e/o l'ammenda.
CONTRAENTE	Chi stipula il contratto di assicurazione.
DANNO EXTRACONTRATTUALE	È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito. Tipicamente è il danno subito dalla persona o da cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
DAS	La compagnia di assicurazioni, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A..
DELITTO	È una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione.
DIRITTO CIVILE	È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto.
DOLOSO	Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge.
FASE STRAGIUDIZIALE	E' l'attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della controversia tra le parti, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.
FATTO ILLECITO	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, che provoca un danno ingiusto.
FRANCHIGIA	Spese legali che rimangono in carico all'Assicurato.
MASSIMALE	La somma entro la quale DAS risponde per ogni Sinistro.
NUCLEO FAMILIARE	E' l'insieme di persone, conviventi, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela o semplicemente affettivo, che rientrano nello stesso certificato di stato di famiglia.
POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente a DAS a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
SANZIONE AMMINISTRATIVA	Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una sanzione amministrativa può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.
SINISTRO / EVENTO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SPESE PERITALI	Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
SPESE DI SOCCOMBENZA	Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti.
TRANSAZIONE	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
UFFICI E NEGOZI AL DETTAGLIO	Immobili che risultano iscritti al Catasto edilizio urbano con i codici categoria catastale A10, e C1.

DAS IN FAMIGLIA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

smart

TUTELA LEGALE SMART

ARTICOLO 1 - GARANZIE DI TUTELA LEGALE

1.1. - COSA E' ASSICURATO CON LA FORMA DI GARANZIA SMART

1.1.1. DAS tutela i diritti dell'Assicurato negli *eventi* relativi alla vita privata extraprofessionale, alla proprietà e/o conduzione dell'abitazione di residenza e negli *eventi* che lo coinvolgono come pedone, ciclista e trasportato su qualsiasi veicolo. La garanzia opera per:

- difendersi in un procedimento penale;
- ottenere assistenza legale per un *Danno extracontrattuale* subito dall'Assicurato a causa di *Fatto illecito* di terzi;
- difendersi da richieste di risarcimento di *Danni extracontrattuali* avanzate da terzi, in conseguenza di un comportamento illecito dell'Assicurato. **Questa garanzia opera solo a seguito dell'intervento dell'assicuratore della Responsabilità Civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale, per spese di resistenza e di *soccombenza* ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile. Se la polizza di responsabilità civile, pur essendo esistente, non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati la garanzia di tutela legale opera in primo rischio limitatamente all'intervento di DAS per la risoluzione amichevole della controversia (Fase stragiudiziale).**

L'Assicurato è tenuto a dichiarare a DAS al momento della denuncia di *Sinistro* l'esistenza e l'operatività della polizza di responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di DAS.

1.1.2. Per gli *eventi* e le garanzie sopra indicati DAS offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, **fino all'importo del Massimale indicato in Polizza e salve le spese escluse dall'art. 9.**

1.1.3. Per i medesimi *eventi* DAS provvede inoltre, su richiesta dell'Assicurato:

- ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- ad anticipare la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, **sempre entro i limiti del Massimale indicato in Polizza, con restituzione a DAS entro 60 giorni dalla sua erogazione.**

1.2 - CHI E' ASSICURATO

Le garanzie operano a favore del *Contraente*, del suo *Nucleo familiare* e dei conviventi che risultano da riscontro anagrafico. Si considerano comunque assicurati il coniuge e i figli del *Contraente* di età inferiore ai 25 anni, anche se non hanno la residenza presso il *Contraente*, purché residenti in Italia.

1.3 - DOVE VALE LA COPERTURA

1.3.1. Le garanzie operano per gli *eventi* che avvengono in tutti gli Stati d'Europa e devono essere trattati negli uffici giudiziari di tali Stati.

1.3.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per eventi avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

1.4 - COSA NON E' ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA

1.4.1. La garanzia è esclusa:

- se il valore economico oggetto della controversia o del procedimento è inferiore a 500 euro, salva la prestazione di consulenza legale telefonica;
- per controversie relative a immobili diversi dall'abitazione di residenza del *Contraente*;
- per controversie di *Diritto civile* di natura contrattuale;
- per diritto del lavoro, diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di veicoli a motore, mezzi nautici e aerei in genere;
- per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, se non esiste una apposita polizza di Responsabilità Civile, se il sinistro rientra nei casi di scoperto e/o franchigia della polizza di Responsabilità civile o se tale polizza non è in regola con il pagamento dei premi;
- per *eventi* derivanti da fatto doloso dell'Assicurato; in caso di procedimento penale per *Delitto Doloso*, la garanzia opera solo se l'Assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del Codice di Procedura Penale) o derubricazione del reato da *Doloso a colposo*.

1.4.2. In caso di controversia tra il *Contraente* e un'altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del *Contraente*.

1.5 - NUMERO MASSIMO DI PRESTAZIONI

Per gli *eventi* indicati all'art. 1.1.1 lett. b) e c), DAS offre assistenza nella fase di risoluzione amichevole delle controversie (Fase stragiudiziale) per un massimo di tre *Sinistri* accaduti in ciascun anno assicurativo; limitatamente ad un solo dei tre *Sinistri* la garanzia viene estesa anche all'azione in giudizio, purché il valore economico della controversia sia superiore a 1.500 euro.

1.6 - QUANDO UN EVENTO E' CONSIDERATO IN GARANZIA

1.6.1. Un *evento* rientra nell'oggetto della garanzia se, sulla base dei criteri definiti nell'articolo 11, è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto.

1.6.2. La garanzia si estende agli *eventi* avvenuti nel periodo di validità del contratto **ma manifestatisi entro due anni dalla sua cessazione.**

DAS IN FAMIGLIA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

plus

TUTELA LEGALE PLUS

QUESTA FORMA DI GARANZIA PUÒ ESSERE SOTTOSCRITTA IN ALTERNATIVA ALLA FORMA DI GARANZIA TUTELA LEGALE SMART

ARTICOLO 2- GARANZIE DI TUTELA LEGALE

2.1 - COSA È ASSICURATO CON LA FORMA DI GARANZIA "PLUS"

2.1.1 DAS tutela i diritti dell'Assicurato negli *eventi* relativi:

1. alla vita privata extraprofessionale, inclusi gli eventi che lo coinvolgono come pedone, ciclista e trasportato su qualsiasi veicolo;
2. a rapporti di lavoro subordinato, **escluse le attività di medico e ostetrico/a**;
3. alla proprietà e/o conduzione di abitazioni direttamente utilizzate e proprietà di terreni che non producono reddito da attività economica.

La garanzia opera per:

- a) difendersi in un procedimento penale;
- b) ottenere assistenza legale per un *Danno extracontrattuale* subito dall'Assicurato a causa di *Fatto illecito di terzi*;
- c) difendersi da richieste di risarcimento di *Danni extracontrattuali* avanzate da terzi, in conseguenza di un comportamento illecito dell'Assicurato. **Questa garanzia opera solo a seguito dell'intervento dell'assicuratore della Responsabilità Civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile. Se la polizza di responsabilità civile, pur essendo esistente, non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati la garanzia di tutela legale opera in primo rischio limitatamente all'intervento di DAS per la risoluzione amichevole della controversia (Fase stragiudiziale).**

L'Assicurato è tenuto a dichiarare a DAS al momento della denuncia di Sinistro l'esistenza e l'operatività della polizza di responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di DAS.

- d) sostenere controversie di *Diritto civile* di natura contrattuale, comprese le controversie con il datore di lavoro;
- e) sostenere controversie di *Diritto civile* relative al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, riferite ad abitazioni e terreni assicurati;
- f) sostenere controversie relative al diritto della previdenza sociale nei confronti di istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali;
- g) presentare opposizione contro una *sanzione amministrativa*, davanti all'autorità competente, per la presunta inosservanza di una norma di legge, **eccetto la normativa fiscale e tributaria**. La garanzia include le *sanzioni amministrative* per la presunta inosservanza del D. Lgs 81/08 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, quando l'Assicurato riveste la figura di committente di lavori di manutenzione o ristrutturazione di un immobile direttamente utilizzato;
- h) sostenere davanti alla commissione tributaria provinciale competente un contenzioso tributario relativo alle imposte sui redditi delle persone fisiche per redditi da lavoro dipendente o assimilato, redditi fondiari, per deduzioni di oneri da tali redditi o detrazioni di oneri dalla suddetta imposta. La garanzia include il pagamento delle spese per l'intervento di un difensore abilitato rientrante tra i soggetti indicati all'art. 12 del Codice del processo tributario (D. Lgs. 546/1992). **La garanzia opera se il valore dell'imposta contestata è superiore a 1.000 euro.**

2.1.2. A partire dal secondo anno di validità del contratto, la garanzia si estende inoltre ai seguenti atti di volontaria giurisdizione:

- a) Separazione consensuale tra i coniugi **effettuata esclusivamente con ricorso congiunto e tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo dai coniugi assicurati e comunicato a DAS.**
- b) Domanda di divorzio **effettuata esclusivamente tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo dai coniugi assicurati e comunicato a DAS. La garanzia opera se:**
 1. **la separazione consensuale è avvenuta in vigenza del presente contratto;**
 2. **il ricorso per la separazione consensuale è stato gestito da DAS come sinistro;**
 3. **tra la data di omologazione della separazione consensuale e la data della domanda di divorzio c'è stata continuità della copertura assicurativa con DAS.**
- c) Assistenza legale nelle istanze di:
 1. Interdizione o inabilitazione di un parente o di un congiunto, o revoca di tali provvedimenti;
 2. Istituzione di un amministratore di sostegno a favore di un parente o di un congiunto, o revoca di tale provvedimento;
 3. Dichiarazione di assenza, morte presunta o dichiarazione di esistenza di un parente o di un congiunto.

2.1.3. Per gli eventi e le garanzie sopra indicati, DAS offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, **fino all'importo del Massimale indicato in Polizza e salve le somme escluse dall'art. 9**

2.1.4. Per i medesimi *eventi* DAS provvede inoltre, su richiesta dell'Assicurato:

- a) ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- b) ad anticipare la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, **sempre entro i limiti del Massimale indicato in Polizza, con restituzione a DAS entro 60 giorni dalla sua erogazione.**

DAS IN FAMIGLIA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

2.2. - CHI È ASSICURATO

2.2.1. Le garanzie operano a favore del *Contraente*, del suo *nucleo familiare* e dei conviventi che risultano da riscontro anagrafico. Si considerano comunque assicurati il coniuge e i figli del *Contraente* di età inferiore ai 25 anni, anche se non hanno la residenza presso il *Contraente*, purché residenti in Italia.

2.2.2. Se il *Contraente* ha scelto l'opzione "single", le garanzie operano unicamente a suo favore.

2.3. - DOVE VALE LA COPERTURA

2.3.1. Le garanzie operano per gli *eventi* che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- di tutti gli Stati d'Europa, per le garanzie indicate all'art. 2.1.1 lett. a), b) e c);
- dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, per le garanzie indicate all'art. 2.1.1 d), ed e);
- di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, per le altre garanzie.

2.3.2 Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per *eventi* avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

2.4. - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA

2.4.1. La garanzia è esclusa:

- se il valore economico oggetto della controversia, del procedimento o il valore della *Sanzione Amministrativa* al netto di oneri accessori e spese di notifica è inferiore a 500 euro, salva la prestazione di consulenza legale telefonica;
- per le controversie contrattuali, se la violazione, anche presunta, di una norma contrattuale avviene nei primi 90 giorni dalla decorrenza dell'*Assicurazione*. Questa limitazione non vale se la *Polizza* sostituisce un precedente contratto in essere con DAS per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni;
- per controversie relative all'acquisto e alla costruzione di immobili e per vizi occulti manifestatisi successivamente;
- per diritto di famiglia, ad eccezione degli atti di volontaria giurisdizione per i casi avvenuti dopo 365 giorni dalla decorrenza dell'*Assicurazione*;
- per diritto delle successioni e delle donazioni;
- per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei;
- per la materia fiscale e tributaria, salvo quanto previsto nelle singole garanzie;
- per controversie di lavoro subordinato e procedimenti penali quando l'*Assicurato* svolge attività di medico e ostetrico/a;
- per controversie di lavoro che non derivano da contratto di lavoro subordinato;
- per attività di natura politica e sindacale;
- per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, se non esiste una apposita polizza di Responsabilità Civile, se il sinistro rientra nei casi di scoperto e/o *franchigia* della *polizza* di Responsabilità civile o se tale *polizza* non è in regola con il pagamento dei *premi*;
- per eventi derivanti da fatto doloso dell'*Assicurato*; in caso di procedimento penale per *Delitto Doloso*, la garanzia opera solo se l'*Assicurato* viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del Codice di Procedura Penale) o derubricazione del reato da *Doloso* a colposo;
- per controversie nei confronti di DAS.

2.4.2. In caso di controversia tra *Contraente* e un'altra persona assicurata, la garanzia viene prestata solo a favore del *Contraente*.

2.4.3. Si precisa inoltre che, se l'*Assicurato* è un lavoratore dipendente della Pubblica Amministrazione:

- in caso di procedimento per responsabilità amministrativa-contabile (giudizio di conto presso la Corte dei Conti), la garanzia opera esclusivamente se vi è condanna dell'*Assicurato* per colpa grave;
- negli altri casi, la garanzia opera esclusivamente se l'Ente di appartenenza, tempestivamente e puntualmente informato, non sia obbligato al risarcimento delle spese legali sostenute ai sensi dell'art. 28 del CCNL.

2.5. - NUMERO MASSIMO DI PRESTAZIONI

Per gli *eventi* indicati all'art. 2.1.1 lett. b), c), d) e) f) DAS offre assistenza nella fase di risoluzione amichevole delle controversie (*Fase stragiudiziale*) per un massimo di tre *Sinistri* accaduti in ciascun anno assicurativo; limitatamente ad un solo dei tre *Sinistri* la garanzia viene estesa anche all'azione in giudizio, purché il valore economico della controversia sia superiore a 1.500 euro.

Queste limitazioni non valgono se il *Contraente* ha scelto la condizione aggiuntiva "Tutela legale Extra" riportata in *Polizza* e pagato il relativo *Premio*.

2.6. - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA

2.6.1. Un *evento* rientra nell'oggetto della garanzia se, sulla base dei criteri definiti nell'articolo 11, è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto. **Fanno eccezione le seguenti garanzie:**

- le controversie contrattuali, per le quali un *evento* è considerato in garanzia se avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell'*Assicurazione*. Questa limitazione non vale se la *Polizza* sostituisce un precedente contratto in essere con DAS per la copertura dei medesimi rischi che abbia avuto una durata di almeno 90 giorni;
- l'assistenza legale negli atti di volontaria giurisdizione, per i quali l'*evento* è considerato in garanzia se avviene almeno 365 giorni dopo la decorrenza dell'*Assicurazione*.

2.6.2. La garanzia si estende agli *eventi* avvenuti nel periodo di validità del contratto ma manifestatisi entro due anni dalla sua cessazione.

DAS IN FAMIGLIA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ARTICOLO 3 - GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE

3.1. - COSA È ASSICURATO CON LA GARANZIA "INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO A SEGUITO DI CONTROVERSA DI LAVORO"

3.1.1. Se l'Assicurato, a seguito di una controversia di lavoro subordinato ha richiesto l'intervento di DAS per la garanzia di tutela legale, e viene successivamente licenziato, DAS corrisponderà:

- all'Assicurato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato: un'indennità pari allo stipendio netto precedentemente goduto, **fino a un massimo di tre mensilità, con il limite massimo di 5.000 euro;**
- all'Assicurato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato:
 - il rimborso delle spese sostenute per l'iscrizione e l'abbonamento per 12 mesi al servizio LinkedIn Premium Career, offerto da LinkedIn Ireland Unlimited Company, **con il limite massimo di 300 euro;**
 - il rimborso delle spese sostenute per usufruire dei servizi "CV Clinique" offerti da Trovolavoro Srl e disponibili sul sito <https://lavoro.corriere.it>, **con il limite massimo di 200 euro.**

3.1.2. **Le garanzie sono operanti con il limite di una prestazione per anno assicurativo.**

3.2. - COSA È ASSICURATO CON LA GARANZIA "RIMBORSO SPESE PER OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILE"

3.2.1. Se l'abitazione di residenza viene occupata abusivamente da terzi che non hanno avuto, nemmeno in passato, il titolo per condurlo o per accedervi, a seguito della richiesta di intervento di DAS per la garanzia di tutela legale, DAS corrisponderà inoltre un rimborso **fino a un massimo di 1.000 euro** per:

- spese sostenute dall'Assicurato per soggiornare in una struttura alberghiera in attesa di tornare in possesso dell'immobile;
- spese per la riparazione e/o sostituzione delle porte di accesso all'immobile occupato.

3.2.2. **Le garanzie sono operanti con il limite di una prestazione per anno assicurativo.**

3.3. - CHI È ASSICURATO

Le garanzie operano a favore del *Contraente*, del suo *nucleo familiare* e dei conviventi che risultano da riscontro anagrafico. Si considerano comunque assicurati il coniuge e i figli del *Contraente* di età inferiore ai 25 anni, anche se non aventi la residenza presso il *Contraente*, purché residenti in Italia.

Se il *Contraente* ha scelto l'opzione "single", le garanzie operano unicamente a suo favore.

3.4. - DOVE VALE LA COPERTURA

Le garanzie valgono per *eventi* accaduti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

3.5. - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA

3.5.1. La garanzia "indennità di licenziamento a seguito di controversia di lavoro" è esclusa se l'Assicurato:

- non risulta essere iscritto nelle liste di collocamento;
- percepisce un'indennità derivante da trattamento di mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- riceve dal datore di lavoro il rimborso di eventuali stipendi non corrisposti a seguito di una sentenza di nullità del licenziamento e di reintegro. In tal caso DAS richiederà il rimborso dell'indennità corrisposta entro 60 giorni dalla richiesta.

3.5.2. La garanzia "rimborso spese per occupazione abusiva di immobile" è esclusa se viene occupata illegalmente un'abitazione diversa da quella di residenza del *Contraente*.

3.6. - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA

Un *evento* rientra nell'oggetto della garanzia se, sulla base dei criteri definiti nell'articolo 11, è da considerare avvenuto **dopo le 24 del giorno in cui viene richiesta a DAS la prestazione di tutela legale ed entro la scadenza della Polizza**. A tal fine farà fede la data di denuncia del *Sinistro* di tutela legale.

extra

TUTELA LEGALE EXTRA

QUESTA CONDIZIONE AGGIUNTIVA PUÒ ESSERE ACQUISTATO A SCELTA DEL CONTRAENTE, CON IL PAGAMENTO DEL PREMIO AGGIUNTIVO INDICATO IN POLIZZA ED È OPERANTE SE INDICATA IN POLIZZA CON IL TESTO "TUTELA LEGALE EXTRA".

ARTICOLO 4 - CONDIZIONE AGGIUNTIVA "TUTELA LEGALE EXTRA"

4.1. Con la presente condizione aggiuntiva vengono eliminate le limitazioni al numero massimo delle prestazioni previste dalla garanzia Tutela legale Plus, senza applicazione di alcuna *Franchigia*.

4.2. La garanzia viene inoltre estesa alle controversie relative all'acquisto di un'abitazione direttamente condotta dall'Assicurato, inclusi eventuali vizi occulti che si siano manifestati successivamente all'acquisto, a parziale deroga all'esclusione indicata all'art. 2.4.1 lett. c). **Tale garanzia opera con un massimale di 8.000 euro per Sinistro. L'evento è considerato in garanzia se avviene dopo 180 giorni dal giorno di decorrenza del contratto o, se sottoscritta successivamente, della condizione aggiuntiva, e se l'Assicurato ne viene a conoscenza entro due anni dalla scadenza della Polizza.**

DAS IN FAMIGLIA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



TUTELA LEGALE IMMOBILI LOCATI A TERZI

QUESTE GARANZIE POSSONO ESSERE ACQUISTATE A SCELTA DEL **CONTRAENTE**, UNITAMENTE ALLA SEZIONE "TUTELA LEGALE PLUS" CON IL PAGAMENTO DI UN **PREMIO** AGGIUNTIVO. LE GARANZIE OPERANO SE SONO INDICATE IN **POLIZZA**.

ARTICOLO 5 - GARANZIE DI TUTELA LEGALE

5.1. - COSA E' ASSICURATO

Le garanzie indicate nella sezione Tutela legale Plus sono estese agli immobili ad uso abitativo o *Uffici e negozi al dettaglio*, indicati in *Polizza*, locati a terzi con regolare contratto di locazione. La garanzia è estesa inoltre:

- alle controversie per danni subiti all'immobile e/o al suo contenuto per *Fatto illecito* dell'inquilino;
- all'assistenza legale per il recupero dei canoni di locazione non corrisposti, senza l'intervento di un giudice (*Fase stragiudiziale*);
- all'assistenza legale per esercitare l'azione di sfratto per morosità nei confronti dell'inquilino, compresa l'eventuale azione per il recupero dei canoni non corrisposti. **Per questa garanzia DAS può applicare una *Franchigia* di 1.500 euro nei casi previsti dall'art. 10.**

5.2. - COSA NON E' ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA

La garanzia non opera per azioni di sfratto per motivi diversi dalla morosità dell'inquilino, quali ad esempio lo sfratto per finita locazione.

5.3. - DOVE VALE LA COPERTURA

Le garanzie valgono per gli eventi accaduti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

5.4. - QUANDO UN EVENTO E' CONSIDERATO IN GARANZIA

Un *evento* rientra nell'oggetto della garanzia se, sulla base dei criteri definiti nell'articolo 11, è da considerare avvenuto **trascorsi 90 giorni dal giorno in cui decorre l'Assicurazione**.

ARTICOLO 6 - GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE

6.1 - COSA E' ASSICURATO

6.1.1. Se l'*Assicurato* usufruisce della prestazione indicata all'art. 5.1 lett. c) "sfratto per morosità" su una abitazione locata a terzi, DAS offre il rimborso delle seguenti spese finalizzate alla ricerca di un nuovo inquilino:

- pubblicazione di un annuncio a pagamento su quotidiani, riviste specializzate e/o portali web;
- servizio di intermediazione svolto da un soggetto abilitato a norma di legge, anche tramite portali web.

6.1.2. La prestazione opera per un **rimborso massimo di 300 euro**.

6.1.3. Le garanzie sono operanti **con il limite di una prestazione per anno assicurativo, indipendentemente dal numero di abitazioni assicurate locate**.

6.2 - COSA NON E' ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA

La garanzia non opera per:

- spese sostenute a seguito di un'azione di sfratto per la quale l'*Assicurato* non usufruisce della prestazione di tutela legale o se l'azione di sfratto non è coperta da questo contratto;
- spese sostenute a seguito di azione di sfratto su immobili non ad uso abitativo assicurati con questo contratto.

6.3. - DOVE VALE LA COPERTURA

Le garanzie valgono per gli *eventi* accaduti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

6.4 - QUANDO UN EVENTO E' CONSIDERATO IN GARANZIA

Un *evento* rientra nell'oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto **dopo 180 giorni dal giorno in cui decorre l'Assicurazione**.

DAS IN FAMIGLIA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



TUTELA LEGALE DAS IN MOVIMENTO

QUESTE GARANZIE POSSONO ESSERE ACQUISTATE A SCELTA DEL **CONTRAENTE**, UNITAMENTE ALLA SEZIONE "TUTELA LEGALE SMART" O "TUTELA LEGALE PLUS", CON IL PAGAMENTO DI UN **PREMIO AGGIUNTIVO**. LE GARANZIE OPERANO SE SONO RICHIAMATE IN **POLIZZA**.

ARTICOLO 7 - GARANZIE DI TUTELA LEGALE

7.1 - COSA E' ASSICURATO

7.1.1. La garanzia estende la tutela dei diritti dell'*Assicurato* anche negli eventi relativi alla proprietà, guida e circolazione stradale di veicoli conducibili con patente di categoria A o B e di veicoli non soggetti all'obbligo di assicurazione di Responsabilità Civile Auto.

7.1.2. La garanzia opera con un *massimale* per evento di 100.000 euro, in deroga a quanto indicato in *Polizza* per le altre sezioni di tutela legale sottoscritte.

7.2 - CHI E' ASSICURATO

7.2.1. Le garanzie operano a favore del *Contraente* e del suo nucleo familiare, alla guida di veicoli di loro o altrui proprietà.

7.2.2. Sono assicurati, anche se non risiedono con il *Contraente*:

- il coniuge non legalmente separato, purché residente in Italia;
- i figli di età inferiore a 25 anni, purché residenti in Italia.

7.2.3. Sono inoltre assicurati:

- i conducenti autorizzati alla guida dei veicoli di proprietà del *nucleo familiare*;
- i proprietari e i trasportati dei veicoli condotti dal *nucleo familiare*.

7.2.4. Se il *Contraente* ha scelto l'opzione "single", le garanzie operano unicamente a suo favore.

7.3 - DOVE VALE LA COPERTURA

7.3.1. Le garanzie operano per gli *eventi* che avvengono in tutto il mondo.

7.3.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per *eventi* che insorgano in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

7.4 - COSA NON E' ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA

7.4.1. La garanzia è esclusa:

- se il valore economico oggetto della controversia o del procedimento o se il valore della *sanzione amministrativa* applicata è inferiore a 250 euro;
- per le controversie contrattuali, se la violazione, anche presunta, di una norma contrattuale avviene nei primi 90 giorni dalla decorrenza dell'*Assicurazione*. Questa limitazione non vale se la *Polizza* è stata emessa in sostituzione di un contratto analogo in essere con DAS per i medesimi rischi che abbia avuto una durata minima di 90 giorni;
- per richieste di risarcimento di danni non derivanti da obbligazioni contrattuali causati dall'*Assicurato* a terzi;
- se l'*Assicurato* è indagato o imputato per *Delitto doloso*, per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o se vengono applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del Codice della Strada, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o nei casi di derubricazione del reato da *doloso* a colposo o di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del Codice di Procedura Penale);
- per opposizione a *sanzioni amministrative* non correlate a incidente stradale, se non vi è accoglimento almeno parziale dell'opposizione;
- se l'*Assicurato*, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; se l'*Assicurato* guida con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l'esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal *Sinistro*.

7.4.2. In caso di vertenze tra più *Assicurati*, la garanzia viene prestata solo a favore del *Contraente*.

7.5 QUANDO UN EVENTO E' CONSIDERATO IN GARANZIA

Un *evento* rientra nell'oggetto della garanzia se, sulla base dei criteri definiti nell'articolo 11, è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto.

ARTICOLO 8 - GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE

8.1 - COSA E' ASSICURATO

DAS assicura il rischio delle seguenti perdite economiche subite dall'*Assicurato*:

8.1.1. Recupero punti e riesame patente di guida. Se l'*Assicurato* subisce la decurtazione di punti dalla propria patente di guida, in conseguenza di una o più violazioni del Codice della strada **commesse successivamente alla decorrenza dell'Assicurazione**, DAS rimborsa le spese sostenute per la partecipazione a un corso di aggiornamento per recuperare i punti perduti o, a seguito di perdita totale del punteggio, le spese per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente, **fino a un massimo di 1.000 euro**.

8.1.2. Traino. DAS rimborsa le spese di recupero e traino del veicolo **a seguito di incidente stradale**, dal luogo di arresto fino a un'autofficina, **fino a un massimo di 200 euro**. **Se l'evento è coperto da un'Assicurazione di assistenza e soccorso stradale, il rimborso è limitato all'integrazione di quanto non liquidato dall'altra compagnia di assicurazione.**

8.1.3. Diaria per sospensione illegittima della patente di guida. DAS rimborsa all'*Assicurato*, mediante la corresponsione a rate mensili posticipate, una diaria giornaliera di 25 euro, nel caso di ritiro temporaneo della propria patente di guida in esecuzione di un provvedimento dell'autorità

DAS IN FAMIGLIA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

italiana, **esclusivamente se il provvedimento di sospensione della patente viene annullato a seguito di ricorso presentato dall'Assicurato e per il periodo intercorrente tra la data di sospensione e quella di restituzione della patente, fino a un massimo di 180 giorni.**

8.1.4. Diaria da fermo per sequestro del veicolo. In caso di sequestro penale disposto **in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale avvenuto durante il periodo di validità della Polizza**, DAS rimborsa le spese di dissequestro, **nella misura stabilita convenzionalmente in 15 euro per ciascun giorno di sosta forzata del veicolo, fino a un massimo di 30 giorni. La garanzia opera solo se è stato richiesto dall'Assicurato l'intervento di DAS per la garanzia di tutela legale di istanza di dissequestro del veicolo.**

8.1.5. Duplicazione documenti, targa e re-immatricolazione veicolo. DAS corrisponderà un importo fisso di 100 euro complessivi se l'Assicurato deve provvedere alla duplicazione della patente, della carta di circolazione, del certificato di proprietà o della targa del veicolo distrutti, smarriti o sottratti. DAS rimborsa inoltre le eventuali spese di re-immatricolazione del veicolo, **fino a un massimo di 400 euro.**

8.2 - CHI E' ASSICURATO

8.2.1. Le garanzie operano a favore del *Contraente* e del suo *nucleo familiare*, alla guida di veicoli di loro o altrui proprietà.

8.2.2. Sono assicurati, anche se non risiedono con il *Contraente*:

- il coniuge non legalmente separato, purché residente in Italia;
- i figli di età inferiore a 25 anni, purché residenti in Italia.

8.2.3. Sono inoltre assicurati:

- i conducenti autorizzati alla guida dei veicoli di proprietà del nucleo familiare;
- i proprietari e i trasportati dei veicoli condotti dal *nucleo familiare*.

8.2.4. Se il *Contraente* ha scelto l'opzione "single", le garanzie operano unicamente a suo favore.

8.3 - DOVE VALE LA COPERTURA

La garanzia indicata all'articolo 8.1.2. "Traino" opera per gli *eventi* che avvengono in tutti gli Stati d'Europa.

Le altre garanzie operano per gli *eventi* che avvengono in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

8.4 - COSA NON E' ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA

La garanzia è esclusa se l'Assicurato è indagato o imputato per *Delitto doloso*, per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o nel caso vengano applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del Codice della Strada, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o nei casi di derubricazione del reato da *doloso* a colposo o di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del Codice di Procedura Penale).

8.5 - QUANDO UN EVENTO E' CONSIDERATO IN GARANZIA

Un *evento* rientra nell'oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO TUTTE LE PRESTAZIONI

ARTICOLO 9 - QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE DA DAS

DAS non si farà carico delle seguenti spese:

- spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 14 e 15;
- spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, DAS, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
- spese legali per la redazione e presentazione di denuncia-querela, se non viene instaurato procedimento penale a carico del querelato per il quale l'Assicurato si costituisce parte civile. In ogni caso, DAS rimborsa fino a un massimo di 500 euro;
- spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
- spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l'Assicurato dovrà restituirle a DAS entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come ad esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);
- spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

ARTICOLO 10 - IN QUALI CASI UNA QUOTA DELLA SPESA RESTA A CARICO DELL'ASSICURATO: LA FRANCHIGIA

10.1. Se l'Assicurato deve sostenere un'azione in giudizio per una controversia di *Diritto civile* o si rivolge al giudice per un atto di volontaria

DAS IN FAMIGLIA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

giurisdizione coperto dalla *Polizza*, una quota della spesa resterà a suo carico se intende avvalersi dell'assistenza di un legale di propria fiducia anziché di un legale indicato da DAS. DAS infatti applicherà in questi casi una *Franchigia* assoluta pari a 1.500,00 euro sulle spese di cui dovrebbe farsi carico.

10.2. La *Franchigia* non verrà invece applicata nei seguenti casi:

- se l'*Assicurato* intende avvalersi dell'assistenza di un legale indicato da DAS;
- se l'*Assicurato* deve sostenere un procedimento penale o amministrativo;
- se si verifica un conflitto di interessi fra l'*Assicurato* e DAS;
- se l'*Assicurato* ha scelto la condizione aggiuntiva "Tutela legale Extra" e pagato il relativo *Premio*;
- per le controversie e i procedimenti previsti dalla sezione garanzie "DAS in movimento".


ARTICOLO 11 - COME SI DETERMINA LA DATA IN CUI AVVIENE UN EVENTO

11.1 Per determinare la data in cui avviene un *evento*, DAS considera:

- la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'*Assicurato*, nel caso di procedimenti penali. La garanzia opera anche prima della notifica all'*Assicurato* dell'informazione di garanzia, nel caso di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del codice di procedura penale).
- la data del primo *evento* che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali subiti o causati dall'*Assicurato*;
- la data in cui è avvenuto il primo inadempimento, anche presunto, di un contratto da parte dell'*Assicurato* o della controparte, nel caso di controversie di *Diritto civile* di natura contrattuale;
- la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a *Sanzioni Amministrative* e nel contenzioso tributario;
- la data in cui è avvenuto l'incidente stradale che ha portato al sequestro del veicolo, in caso di presentazione di istanza di dissequestro;
- la data di presentazione dell'istanza nei casi di volontaria giurisdizione.

11.2. Se l'*evento* si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prenderà in considerazione la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta.

ARTICOLO 12 - COME RICHIEDERE L'INTERVENTO DI DAS: LA DENUNCIA DI SINISTRO

12.1. Per richiedere le prestazioni previste dall'*Assicurazione* l'*Assicurato* dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS chiamando il numero verde  **800 849090**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.


12.2. DAS raccoglierà la richiesta (denuncia di *Sinistro*), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di *evento* accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.

12.3. Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'*Assicurato*, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

12.4. Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dall'*Assicurazione*, l'*Assicurato* dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

12.5. In caso di procedimento penale, l'*Assicurato* è tenuto a denunciare il *Sinistro* nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

ARTICOLO 13 - COME RICHIEDERE LA CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'*Assicurato* dovrà chiamare il numero verde  **800 849090**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di *Polizza* e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

ARTICOLO 14 - MODALITA' DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

14.1. Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- ricevuta la denuncia del *Sinistro*, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private -D. Lgs. 209/05). A tal fine l'*Assicurato* dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;
- per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
- l'*Assicurato* potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

14.2. DAS autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:

- sempre, quando è necessaria la difesa dell'*Assicurato* in un procedimento penale o amministrativo;
- se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell'*Assicurato* presentino possibilità di successo, negli altri casi. L'*Assicurato* comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.

14.3. Se il *Contraente* non ha scelto di sottoscrivere la condizione aggiuntiva Tutela legale Extra, l'azione in giudizio sarà autorizzata solo se il valore economico della controversia è superiore a 1.500 euro. Tale limite non si applica per i procedimenti penali o amministrativi.

14.4. Se DAS ha ritenuto che non vi siano possibilità di successo nell'azione in giudizio, l'*Assicurato* che non condivida il parere di DAS può, in alternativa all'*Arbitrato* previsto all'articolo 18, procedere comunque per proprio conto. In tal caso, se vince la causa con sentenza inappellabile, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del *Massimale* previsto dalla *Polizza*.

14.5. Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- l'*Assicurato* può indicare a DAS un legale di propria fiducia; in tal caso si ricorda che l'*Assicurato* potrebbe doversi fare carico di una quota delle spese (*Franchigia*), secondo quanto indicato all'art. 10;
- se l'*Assicurato* non fornisce il nominativo di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;

DAS IN FAMIGLIA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- c) **L'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
 - d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, **DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.
- 14.6. In caso di procedimento penale per *Delitto doloso*, **le prestazioni vengono sospese e la loro erogazione è condizionata ad assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o a derubricazione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato.**
- 14.7. **DAS gestirà a tutti gli effetti un unico Sinistro:**
- a) **in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
 - b) **in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;**
 - c) **qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura;**
 - d) **in caso di ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e per la successiva domanda di divorzio.**

ARTICOLO 15 - QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI: I CASI DI DECADENZA

Per avere diritto alle prestazioni previste dall'Assicurazione, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) **deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;**
- b) **deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;**
- c) **prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;**
- d) **prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sosterrà né rimborserà le spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;**
- e) **non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico della Compagnia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.**

ARTICOLO 16 - PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di *Sinistro* e/o le comunicazioni pervenute oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l'Assicurato la perdita del diritto alla prestazione.

ARTICOLO 17 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

17.1. **DAS non è responsabile dell'operato di legali e periti.**

17.2. **DAS non è responsabile di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.**

ARTICOLO 18 - ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

18.1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

18.2. L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

18.3. L'arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute **e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza.**

18.4. Qualora l'Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.



SEZIONE GARANZIE DI ASSISTENZA

QUESTE GARANZIE POSSONO ESSERE ACQUISTATE A SCELTA DEL CONTRAENTE, UNITAMENTE ALLE SEZIONI "TUTELA LEGALE SMART" O "TUTELA LEGALE PLUS", CON IL PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO. LE GARANZIE OPERANO SE SONO RICHIAMATE IN POLIZZA.

PREMESSA

Per la gestione e la liquidazione dei sinistri relativi alle garanzie di assistenza DAS si avvale di:

EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A.

**Piazza Trento, 8
20135 MILANO.**

con la quale l'assicurato ha facoltà di corrispondere per tutto quanto attiene la gestione dei *sinistri* del ramo assistenza.

DAS IN FAMIGLIA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ARTICOLO 19 - ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI

DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO ARTICOLO

Animale domestico	Si intende il cane o il gatto di proprietà del Contraente/Assicurato
Massimale / Somma Assicurata	L'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di Sinistro
Prestazione	L'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato nell'accadimento di un sinistro rientrante nell'Assicurazione assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è riconosciuta la prestazione/garanzia assicurativa
Struttura Organizzativa	La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza

19.1. COSA E' ASSICURATO

19.1.1. CONSULENZA VETERINARIA

La prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di malattia o infortunio del proprio *animale domestico* necessitasse di una consulenza veterinaria la *Struttura Organizzativa* fornirà telefonicamente le informazioni richieste.

Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

19.1.2. CONSULENZA NUTRIZIONISTA

La prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di malattia del proprio *animale domestico* necessitasse di una consulenza di tipo nutrizionale per lo stesso, potrà contattare la *Struttura Organizzativa* che gli fornirà consigli e suggerimenti in merito a:

- utilizzo di specifici prodotti alimentari;
- utilizzo di integratori;
- alimentazione specifica per i cuccioli.

Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

19.1.3. SECOND OPINION VETERINARIA

Nel caso in cui l'*animale domestico* di proprietà dell'Assicurato abbia un'alterazione dello stato di salute, per la quale è già stata formulata una diagnosi o un approccio terapeutico, e il proprietario desiderasse richiedere un approfondimento o una seconda valutazione clinico-diagnostica, la *Struttura Organizzativa* di Europ Assistance, gli offrirà la possibilità di ottenere un secondo parere veterinario, avvalendosi dell'esperienza di veterinari qualificati.

L'Assicurato accedendo al sito www.europassistance.it alla pagina dedicata al prodotto "Miglior Amico" potrà scaricare e utilizzare il modulo che, debitamente compilato, dovrà essere inviato all'indirizzo indicato nello stesso, allegando la documentazione medica per la valutazione del caso e copia del documento di registrazione anagrafe animali d'affezione/anagrafe nazionale felina.

La Second Opinion verrà rilasciata entro 7 giorni lavorativi.

19.1.4. INVIO PET SITTER

La prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, dalle 9 alle 18.

Nel caso in cui l'Assicurato, dovendo spostarsi dal proprio comune di residenza per presenziare ad un processo in qualità di testimone, si trovasse nell'impossibilità di accudire il proprio *animale domestico*, la *Struttura Organizzativa* effettuerà la ricerca di un pet sitter e lo invierà al domicilio dell'Assicurato.

Massimale:

DAS terrà a proprio carico i costi del pet sitter **fino a un massimo 3 giorni per 1 ora al giorno.**

Operatività:

Europ Assistance per il primo invio richiede un preavviso di 3 giorni per consentire l'erogazione della prestazione.

19.1.5. CONSULENZA VETERINARIA IN VIAGGIO

La prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di malattia o infortunio del proprio *animale domestico* verificatosi durante un viaggio necessitasse di una consulenza veterinaria la *Struttura Organizzativa* fornirà telefonicamente le informazioni richieste.

Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

DAS IN FAMIGLIA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

19.1.6. SEGNALAZIONE DI CENTRI/CLINICHE VETERINARIE IN ITALIA

La prestazione sarà operativa dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, esclusi festivi infrasettimanali.

Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di malattia o infortunio del proprio *animale domestico* verificatosi durante un viaggio, necessitasse di indicazioni riguardo a cliniche o centri veterinari in Italia, potrà contattare la *Struttura Organizzativa* che provvederà a segnalare il centro più vicino.

19.2. CHI E' ASSICURATO

Le garanzie operano a favore del contraente per l'*animale domestico* identificato in *polizza*.

19.3. DOVE VALE LA COPERTURA

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro, più precisamente:

- per la prestazione Consulenza in Viaggio: Mondo salvo diverse specifiche indicazioni;
- per le altre prestazioni: Italia, Città Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino.

19.4. COSA NON E' ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA

Sono esclusi i *sinistri* provocati o dipendenti da:

- dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale per il quale è prestata l'assicurazione;
- guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti;
- uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
- infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della *polizza*;
- tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni;
- animali domestici* che abbiano età superiore a dieci anni. Tuttavia per gli animali che raggiungono il limite superiore di età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità sino alla scadenza annuale del contratto stesso.

19.5. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di *Sinistro* l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la *Struttura Organizzativa*, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la *Struttura Organizzativa* ai numeri **800.069106 - 02.58245321** appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. **L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni di Assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C.**

ARTICOLO 20 - BIKE INSURANCE

DEFINIZIONI SPECIFICHE UTILIZZATE IN QUESTO ARTICOLO

Veicolo	La bicicletta con due ruote, funzionante a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì comprese le biciclette a pedalata assistita (<i>pedelec</i> o comunemente denominata e-bike), dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. Ai fini della presente polizza non rientrano nella definizione di veicolo/velocipede i risciò, i tandem, i monopattini
Viaggio	Qualunque spostamento dell'Assicurato che preveda l'utilizzo del Veicolo come sopra definito

20.1. COSA E' ASSICURATO

20.1.1. TRASPORTO BICICLETTA

Qualora il *Veicolo* rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la *Struttura Organizzativa* e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso che provvederà al trasporto del Veicolo dal luogo dell'immobilizzo, **purché si trovi sulla rete stradale pubblica o aree ad essa equivalenti**, al domicilio dell'Assicurato stesso.

Qualora il fermo si verificasse al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada), l'Assicurato dovrà portare autonomamente il Veicolo su una strada pubblica per consentire l'intervento del mezzo di soccorso.

Massimale

DAS terrà a proprio carico le spese relative al trasporto **sino ad un massimo di 20 Km tra andata e ritorno dal luogo del fermo. Gli eventuali chilometri in eccedenza rimarranno a carico dell'Assicurato.**

Esclusioni

Sono escluse dalla Prestazione **le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.**

20.1.2. RIENTRO DELL' ASSICURATO O PROSEGUIMENTO VIAGGIO

Qualora il *Veicolo* rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente o venisse rubato, l'Assicurato dovrà contattare la *Struttura Organizzativa*

DAS IN FAMIGLIA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

che organizzerà il rientro dell'Assicurato (compreso il *Veicolo*) al suo domicilio/luogo di lavoro o ne organizzerà il proseguimento del *viaggio* fornendo:

- una bicicletta in sostituzione compatibilmente con le disponibilità sul luogo del fermo;
- un biglietto autoferrotranviario;
- la disponibilità di un taxi.

Massimale

DAS terrà a proprio carico i costi **fino ad un massimo di Euro 50,00 per sinistro e per Assicurato**.

Esclusioni

Sono esclusi dalla *Prestazione*:

- i casi di immobilizzo del *Veicolo* non dovuti a guasto e/o incidente;**
- le operazioni di ordinaria manutenzione;**
- le eventuali cauzioni richieste dalla società di noleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le società di noleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione.**

20.1.3. ASSISTENZA ALLA PERSONA - CONSULENZA MEDICA

Qualora l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del *Veicolo*, necessitasse di valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della *Struttura Organizzativa* e chiedere un consulto telefonico.

Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di *Prestazione* del servizio, non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

20.1.4. INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA

Qualora, successivamente ad una "*Consulenza Medica*", emergesse la necessità che l'Assicurato debba sottoporsi ad una visita medica, la *Struttura Organizzativa* provvederà, con spese a carico della Compagnia, ad inviare al suo domicilio uno dei medici convenzionati con Europ Assistance.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la *Struttura Organizzativa* organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino purché **si trovi entro 100 Km di percorrenza**.

La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

20.1.5. INVIO DI UN FISIOTERAPISTA IN ITALIA

Qualora l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del *Veicolo*, abbia bisogno di un fisioterapista a domicilio nel periodo di convalescenza, la *Struttura Organizzativa* procurerà direttamente all'Assicurato un fisioterapista.

Massimale

DAS terrà a proprio carico l'onorario del fisioterapista **fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro**.

Obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fornire alla *Struttura Organizzativa* certificato di pronto soccorso o del medico specialista, attestante la diagnosi per la quale viene richiesto l'intervento del fisioterapista.



20.2. CHI E' ASSICURATO

Le garanzie operano a favore del *Contraente*.



20.3. DOVE VALE LA COPERTURA

Si intendono i Paesi ove si è verificato il *Sinistro* ed in cui le *Prestazioni* vengono fornite.

La *Polizza* avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.



20.4. COSA NON E' ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA

Tutte le *Prestazioni* non sono dovute per *Sinistri* provocati o dipendenti da:

- pratica del ciclismo a livello professionistico e relative gare;
- pratica di sport estremi con l'uso del *Veicolo* (a titolo esemplificativo: freeride, slopestyle downhill);
- guerra, terremoti, eruzione vulcanica, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'Assicurato;
- abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni;
- malattia;
- malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
- tentato suicidio o suicidio.



20.5. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di *Sinistro* l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la *Struttura Organizzativa*, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la *Struttura Organizzativa* ai numeri **800.069106 - 02.58245321** appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. **L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle *Prestazioni di Assistenza*, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.**

DAS IN FAMIGLIA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



20.6. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è fornita la *Prestazione*.



20.7. PERSONE NON ASSICURABILI

Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'*Assicurato* era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l'*Assicurazione*, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'*Assicurato*. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

20.8. SEGRETO PROFESSIONALE

L'*Assicurato* libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance, i medici eventualmente investiti dell'esame del *Sinistro* che lo hanno visitato prima o anche dopo il *Sinistro*.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE



ARTICOLO 21 - QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE: PERIODO DI VALIDITA' DEL CONTRATTO

21.1. L'*Assicurazione* decorre dalle ore 24 del giorno indicato in *Polizza*; **se è stata pagata, in tutto o in parte, in data successiva, decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento.** L'*Assicurazione* scade il giorno indicato in *Polizza* se non viene rinnovata.

21.2. Se il *Contraente* non paga il *Premio* o le rate di *Premio* successive, l'*Assicurazione* si sospende dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e torna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, a parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile.



ARTICOLO 22 - COME E QUANDO SI RINNOVA LA COPERTURA

L'*Assicurazione* viene rinnovata per un anno se non viene disdetta dal *Contraente* o da DAS per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza, e così successivamente. La disdetta va comunicata secondo le modalità indicate all'art. 29.2.



ARTICOLO 23 - A QUANTO AMMONTA E COME SI PAGA L'ASSICURAZIONE

23.1. Il costo dell'*Assicurazione*, detto *Premio*, è riportato in *Polizza*. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali; **in questi casi il *Premio* è aumentato del 3% e per ogni rata viene applicato un diritto fisso di emissione di 3,01 euro. L'importo è interamente dovuto anche se frazionato.**

23.2. Il *Premio* deve essere pagato all'intermediario cui la *Polizza* è assegnata, oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente.

ARTICOLO 24 - AGGIORNAMENTO DEL PREMIO E DEL MASSIMALE PER INDICIZZAZIONE

Se la *Polizza* prevede un *Premio* indicizzato, il *Massimale* e il *Premio* sono calcolati in base all'"indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" pubblicato dall'ISTAT, secondo i seguenti criteri:

- come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- alla scadenza di ogni rata annuale il ***Massimale* e il *Premio* verranno aumentati o ridotti in proporzione a tale indice;**
- l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua;
- qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il *Massimale*, il *Premio* superassero il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia il *Contraente* sia DAS possono rinunciare all'aggiornamento; in tal caso il *Massimale*, il *Premio* rimarranno quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato;
- in caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, DAS proporrà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento; il *Contraente* in tal caso può rinunciare all'adeguamento proposto da DAS, con gli effetti indicati al comma precedente.



ARTICOLO 25 - 30 GIORNI PER RIPENSARCI: IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO

25.1. Una volta firmata la *Polizza* e pagato il *Premio* il *Contraente* ha 30 giorni per ripensarci e decidere di recedere dal contratto, comunicandolo per iscritto. A seguito di tale comunicazione l'*Assicurazione* cessa dalla data di decorrenza e il *Premio* pagato viene rimborsato **al netto delle imposte assicurative di legge.**

25.2. **Se il *Contraente* o l'*Assicurato* richiedono una prestazione a DAS prima dei 30 giorni utili, la *Polizza* si considera definitivamente accettata dal *Contraente*.**



ARTICOLO 26 - IN QUALI CASI IL CONTRATTO SI CHIUDE PRIMA DELLA SCADENZA: RISOLUZIONE E RECESSO

26.1. Se il *Contraente* non ha più bisogno dell'*Assicurazione* perché il rischio cessa, **deve inviare apposita comunicazione scritta a DAS trasmettendo prova della cessazione del rischio. Rimane l'obbligo per il *Contraente* di pagare le rate di *Premio* nel frattempo già scadute e non corrisposte.**

26.2. **Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dall'archiviazione della pratica, sia il *Contraente* sia DAS possono recedere dall'*Assicurazione*. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A/R o posta elettronica certificata.** Se a recedere è il *Contraente*, l'*Assicurazione* cessa il giorno in cui DAS riceve la comunicazione di recesso; se a recedere è DAS, l'*Assicurazione* cessa 30 giorni dopo la ricezione della comunicazione di recesso da parte del *Contraente*. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, DAS rimborsa la parte di *Premio* relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, **al netto delle imposte.**

DAS IN FAMIGLIA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



ARTICOLO 27 - CORRETTA INFORMAZIONE SUL RISCHIO CHE VIENE ASSUNTO

27.1. Il **Contraente** deve fornire a DAS tutte le informazioni necessarie per una corretta individuazione del rischio.

27.2. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'**Assicurazione** come previsto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

ARTICOLO 28 - COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE DEL RISCHIO

28.1. Il **Contraente** è tenuto a comunicare ogni circostanza aggravante il rischio assicurato.

28.2. Se DAS viene a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un **Premio** maggiore, può richiedere al **Contraente** la modifica delle condizioni in corso e/o la variazione del **Premio**, fatto salvo il diritto di recesso, secondo quanto previsto dall'art. 1898 del Codice Civile.

28.3. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in costanza di contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'**Assicurazione** come previsto dall'articolo 1898 del Codice Civile.

28.4. Il **Contraente** può comunicare per iscritto a DAS anche la diminuzione del rischio. DAS ridurrà il **Premio** o le rate di **Premio** successive alla comunicazione del **Contraente**, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di recesso da parte della stessa.



ARTICOLO 29 - MODALITA' DI COMUNICAZIONE CON DAS

29.1. Tutte le comunicazioni che l'**Assicurato** e il **Contraente** effettuano ai fini del presente contratto devono essere rilasciate per iscritto, se non indicato diversamente nelle Condizioni di Assicurazione, e vanno indirizzate a DAS o all'intermediario cui la **Polizza** è assegnata.

29.2. Le comunicazioni con DAS possono avvenire:

- mediante lettera raccomandata a DAS SpA – Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;
- mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo dasdifesaalegale@pec.das.it;
- per esercitare la facoltà di ripensamento o disdetta o in caso di cessazione del rischio: la comunicazione del **Contraente** può essere inviata anche mediante semplice e-mail all'indirizzo di posta elettronica disdette@das.it, se il **Contraente** ha fornito a DAS il proprio indirizzo di posta elettronica al momento della conclusione del contratto o in un momento successivo.

29.3. Per denunciare un **Sinistro**, l'**Assicurato** dovrà seguire le modalità indicate all'art. 12; per richiedere una consulenza legale telefonica dovrà seguire quanto indicato all'art. 13.

29.4. Per esercitare il recesso a seguito di **Sinistro** il **Contraente** dovrà seguire le modalità indicate all'art. 26.2.

29.5. Qualora il contratto sia intermediato da un broker, le comunicazioni che il **Contraente** o l'**Assicurato** fanno al broker impegnano DAS a condizione che la stessa ne venga a conoscenza; ogni comunicazione fatta da DAS al broker si intende come fatta all'**Assicurato** o al **Contraente**.

ARTICOLO 30 - ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO

30.1. Se il **Contraente** e/o l'**Assicurato** hanno stipulato altre **Assicurazioni** per la copertura dello stesso rischio, nel caso si verifichi un **Sinistro**, devono darne avviso a tutti gli **Assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

30.2. Se il **Contraente** o l'**Assicurato** omettono intenzionalmente tale comunicazione, DAS non procederà a erogare alcuna prestazione.

ARTICOLO 31 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o dove ha sede legale il **Contraente** e/o l'**Assicurato**.

ARTICOLO 32 - TASSE E IMPOSTE

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del **Contraente**, anche se il loro pagamento è stato anticipato da DAS.

ARTICOLO 33 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

L'**Assicurazione** è regolata dal presente contratto, dalle sue appendici e, per quanto non precisato, dalla legge italiana.

Condizioni di Assicurazione Modello CA2018/DIF - Documento aggiornato a novembre 2018

Il Contratto di Assicurazione sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione, con Sede e Direzione Generale in Italia, Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona. D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 "Tutela Legale" (D.M. 26/11/1959 - G.U. n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I